

CIRCOLARE N. 13/2013

Torino, 20 marzo 2013

OGGETTO: ENTRO IL 31 MARZO 2013 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta Irpef/Ires del 55% per le **spese di riqualificazione energetica degli edifici** devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2012 **entro il prossimo 31 marzo 2013**, qualora gli interventi oggetto della detrazione d'imposta non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2012.

La comunicazione deve essere inviata solamente quando sono state sostenute delle spese anteriormente alla data del 31 dicembre 2012 ed i lavori proseguano anche nel periodo di imposta 2013. La comunicazione NON deve essere inviata quando:

- ➔ i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2012;
- ➔ nel periodo d'imposta 2012 non sono state sostenute spese;
- ➔ i lavori sono iniziati anteriormente al 2012 e si sono conclusi nel corso del 2012.

Le regole di presentazione

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al prossimo 30 giugno 2013 per:

- ➔ interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- ➔ interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- ➔ interventi di installazione di pannelli solari;
- ➔ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2013 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/>, dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità).

Sanzione per inadempimento

L'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.21/E/10 ha esaminato le conseguenze nel caso di mancata presentazione della comunicazione. In particolare, atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del termine stabilito e l'omesso invio del modello non comportino la decadenza dal beneficio fiscale in commento: deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da €258 ad €2.065) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Lo studio resta a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.